



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 5 DEL 12/01/2026

Numero di Servizio 5 / 2026

OGGETTO: S. P. N° 68, TRATTO ALLE COORDINATE GEOGRAFICHE DI INIZIO CHIUSURA LAT. 37,793025 – LONG. 15,142625 , ALLE COORDINATE GEOGRAFICHE DI FINE CHIUSURA LAT. 37,794402 – LONG. 15,142788 RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO (CT). ORDINANZA PER LA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PREVIA ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO, CON DECORRENZA DAL 19/01/2026 E FINO AL 28/01/2026, DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:00, ESCLUSI I SABATI E LE DOMENICHE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i.
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

PREMESSO che:

- Con istanza prot. 1643666/25, acquisita al protocollo generale di questo Ente n° 76945 del 19/12/2025, l'Ing. Raffa Lorenzo, residente a San Filippo del Mela (ME), in Via Europa n. 87, nato a Milazzo (ME), il 01/10/1981, codice fiscale n° RFFLNZ81R01F206F, procuratore della

Società “e-distribuzione S.p.A.” con sede in Roma in Via Ombrone n. 2 cod. fisc. 05779711000, responsabile pro-tempore della U.T. di Catania domiciliato per la carica in via Domenico Tempio 4 in Catania, ha richiesto l’emissione di apposita ordinanza per la modifica della circolazione stradale, previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, del tratto della S. P. n° 68, compreso tra le coordinate geografiche di inizio chiusura Lat. 37,793025 – Long. 15,142625 e le coordinate geografiche di fine chiusura Lat. 37,794402 – Long. 15,142788 , ricadente nel Comune di Piedimonte Etneo (CT), a partire dal 19/01/2026 fino al 28/01/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 di ogni giorno, esclusi i sabati e le domeniche, per effettuazione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea MT in cavo interrato, già autorizzati da questo Ente con provvedimento di concessione n° 228 del 02/09/2025, per consentire il miglioramento del servizio elettrico della zona.

VERIFICATO che:

- La S. P. n° 68 , nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all’esterno del centro abitato del Comune di Piedimonte Etneo (CT), così delimitato ai sensi dell’articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S. P. n° 68 , come strada di Tipo “F” strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell’articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla suddetta richiesta di ordinanza per la modifica della circolazione stradale, previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel tratto della S. P. n° 68, compreso tra le coordinate geografiche di inizio chiusura Lat. 37,793025 – Long. 15,142625 e le coordinate geografiche di fine chiusura Lat. 37,794402 – Long. 15,142788 , ricadente nel Comune di Piedimonte Etneo (CT), a partire dal 19/01/2026 fino al 28/01/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, esclusi i sabati e le domeniche.
- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell’articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell’articolo n° 5 comma 3 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S. P. n° 68 , come sopra specificato, ricadente nel Comune di Piedimonte Etneo (CT), delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, l’emissione di tale ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell’articolo n° 6 comma 4 lettera a) del predetto Codice della Strada.


VISTI:

- Gli articoli n° 5, 6, 7, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.

- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002, *“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”*, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

ORDINA

- per i motivi esposti, ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, la modifica della circolazione stradale, previa istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico, del tratto della S. P. n° 68, compreso tra le coordinate geografiche di inizio chiusura Lat. 37,793025 – Long. 15,142625 e le coordinate geografiche di fine chiusura Lat. 37,794402 – Long. 15,142788, ricadente nel Comune di Piedimonte Etneo (CT), a partire dal 19/01/2026 fino al 28/01/2026, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, esclusi i sabati e le domeniche, per effettuazione dei lavori di realizzazione di un tratto di linea MT in cavo interrato, già autorizzati da questo Ente con provvedimento di concessione n° 228 del 02/09/2025, per consentire il miglioramento del servizio elettrico della zona.
- Dovrà essere sempre garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso, lungo tutto il tratto della S. P. n° 68, nel tratto interessato dalla presente ordinanza.
- A tal fine, e- distribuzione S.p.A, dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.
- L'esecuzione della presente ordinanza, dovrà avvenire collocando, nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi, come da schema che per ogni buon fine di seguito si riporta:



L'esecuzione della presente ordinanza, comporterà a cura e spese della e-distribuzione S.p.A:

- 1) La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l'ingresso anche pedonale.
- 2) La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente

e, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine dei lavori.

- 3) Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- 4) In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 20 Km./h. ed il divieto di sorpasso.
- 5) Dovrà inoltre essere realizzata, lungo tutto il tratto della S. P. n° 68, oggetto della presente ordinanza, tutta la segnaletica orizzontale, di cui all'articolo n° 40 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, così come richiamato dagli articoli dal n° 137 al n° 141 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- 6) L'ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.
- 7) Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

- 8) Tutta la segnaletica stradale sarà realizzata e posta in opera a cura e spese della e-distribuzione S.p.A., sotto la responsabilità del Direttore dei Lavori e del Responsabile della Sicurezza per l'esecuzione delle opere di che trattasi e sotto la supervisione del Comando di Polizia Locale territorialmente competente e della Polizia Metropolitana, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi.
- 9) L'eventuale segnaletica verticale presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.
- 10) Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.
- 11) La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana, nonché al Sindaco del Comune di Piedimonte Etneo (CT) ed a tutti gli Enti di rito, per gli adempimenti di competenza.
- 12) Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:
- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.
- Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzione on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.
- Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore
Stefano Dimartino

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.